



**Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione
e della Prevenzione**
MI - CO - LC - LO - MB - SO

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 80118210154

Prot.n.640/2018/DC/cg

Milano, 31 maggio 2018

Al Presidente della Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP
Dottor Alessandro Beux

Oggetto: sottoscrizione convenzione a copertura dei rischi RC professionali

Gentile Presidente,

in riferimento alla vostra nota Prot. n.3135/2017 del 11 dicembre 2017, riguardo la costituzione di una convenzione a copertura dei rischi RC professionali destinata agli iscritti, cercheremo di rispondere punto per punto per ogni paragrafo.

La convenzione a copertura dei rischi di RC professionale è destinata a tutti i TSRM **italiani** e quindi non solo ai nostri iscritti. Inoltre, come si può dedurre facilmente dal link citato nella vostra comunicazione, è stata stipulata nel 2015, quando ancora la Legge 8 marzo 2017 n. 24 non era ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Come già riportato dallo studio legale Michele Bonetti nella diffida stragiudiziale del 3 novembre 2017, non è rinvenibile alcuna disposizione normativa che preveda che *“solo i Consigli nazionali possono negoziare le condizioni generali delle polizze assicurative”*. Infatti ci risulta che già altri Collegi, ora Ordini, della Regione Lombardia avevano adottato una stipula di un'assicurazione professionale RC a tutti gli iscritti, contestualmente al rinnovo dell'iscrizione e obbligatoria. Così come altri Collegi italiani, abbiamo ricercato tra le compagnie assicurative e i broker, la migliore assicurazione RC professionale per i TSRM per rapporto qualità prezzo e l'abbiamo resa disponibile sul nostro sito come “suggerimento” e il sito del Collegio era solo il tramite/intermediario tra un potenziale assicurato e la compagnia assicurativa.

La convenzione in oggetto è stata individuata da un gruppo di lavoro, come deliberato dal precedente Consiglio Direttivo (Allegato 1), ed era a libera adesione e non obbligatoria per tutti i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica italiani.

I requisiti dell'assicurazione erano stati vagliati a giugno 2015 dal gruppo di lavoro precedentemente costituito, prima ancora del Consiglio nazionale di marzo 2016, dove il gruppo di lavoro della Federazione ha riportato i requisiti minimi (che tra l'altro l'assicurazione in convenzione già rispettava).



**Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione
e della Prevenzione
MI - CO - LC - LO - MB - SO**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGG
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25

Avendo la convenzione durata triennale (scadenza ottobre 2018), ed essendo stata stipulata a giugno 2015, le affermazioni della comunicazione Prot. N. 3135/2017 non sembrano corrette in quanto nessuna convenzione è stata stipulata successivamente al Consiglio Nazionale del 18-19 marzo 2016.

In attesa della pubblicazione dei decreti attuativi della Legge 8 marzo 2017 n. 24 e dello sviluppo delle vertenze legali da Voi ricevute in merito al “Sistema di protezione per i TSRM e relativa polizza assicurativa”, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente
Diego Catania